



SENATO DELLA REPUBBLICA  
5<sup>A</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
BILANCIO

DISEGNO DI LEGGE

*Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104,  
recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*

*(Atto Senato n. 1925)*

Audizione del  
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

*Roma, 31 agosto 2020*

---

---

## INDICE

	<b>Pag.</b>
1. Premessa .....	4
2. NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA .....	5
<i>Articolo 1. (Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga).....</i>	<i>5</i>
3. ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE .....	6
<i>Articolo 3. (Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione) .....</i>	<i>6</i>
4. ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE TURISTICO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI .....	7
<i>Articolo 7. (Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali) .....</i>	<i>7</i>
5. PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO .....	7
<i>Articolo 14. (Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo).....</i>	<i>7</i>
6. AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER L'OCCUPAZIONE IN AREE SVANTAGGIATE - DECONTRIBUZIONE SUD .....	8
<i>Articolo 27. (Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud) .....</i>	<i>8</i>
7. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA DI CUI AI DECRETI LEGISLATIVI 30 GIUGNO 1994, N. 509 E 10 FEBBRAIO 1996, N. 103.....	8
<i>Articolo 59-bis. (Contributo a fondo perduto per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103) .....</i>	<i>10</i>
8. NEUTRALITÀ FISCALE DELLE OPERAZIONI DI RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO.....	11
<i>Articolo 75-bis. (Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo).....</i>	<i>12</i>
9. REGIME OPZIONALE DI DETERMINAZIONE SECONDO IL CRITERIO DI CASSA DEL REDDITO DELLE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI.....	13

---

<i>Articolo 75-ter. (Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti)</i> .....	15
10. RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI.....	16
<i>Articolo 97-bis. (Rimessione in termini per i versamenti)</i> .....	17
11. RIPRISTINO COMPENSAZIONE CREDITI IRPEF, IRES E IRAP, ANCHE PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DICHIARAZIONE .....	17
<i>Articolo 98-bis. (Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)</i> .....	18
12. RIDUZIONE DELLA MISURA DELLA RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO DELL'IRPEF .....	18
<i>Articolo 99-bis. (Riduzione della misura della ritenuta sui redditi di lavoro autonomo)</i> .....	19

---

## 1. Premessa

Signor Presidente, Onorevoli Senatori,

il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (d'ora in avanti, "CNDCEC") desidera innanzitutto porgere a codesta On.le Commissione parlamentare il suo deferente saluto e i suoi più vivi ringraziamenti per l'opportunità che viene concessa di formulare proprie proposte di modifica delle disposizioni di cui al disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" (Atto Senato n. 1925).

In via preliminare, si evidenzia che il CNDCEC è perfettamente consapevole delle difficoltà nel mettere a punto un provvedimento complesso come quello in esame, in un passaggio così drammatico per il Paese e per la sua economia.

È tuttavia doveroso sottolineare – come peraltro già osservato nelle memorie depositate presso la 5a Commissione permanente (Bilancio) del Senato della Repubblica nell'ambito dell'audizione informale sul disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Atto Senato n. 1766), nel documento depositato presso le Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera dei deputati nell'ambito dell'audizione sul disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (Atto Camera n. 2461), nonché nel documento depositato presso la V Commissione permanente (Bilancio, Tesoro e Programmazione) della Camera dei deputati nell'ambito dell'audizione informale sul disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Atto Camera n. 2500) – che l'estensione a tutto il territorio nazionale delle pesanti limitazioni agli spostamenti e delle prescrizioni per evitare la diffusione del contagio nonché dei provvedimenti di chiusura di molteplici attività produttive hanno comportato gravi ricadute economiche in tutto il Paese che impongono l'adozione di interventi coraggiosi a sostegno di famiglie, imprese e – sia consentito di sottolineare –, oggi in modo particolare, dei professionisti iscritti agli Ordini professionali che, proprio in conseguenza delle misure adottate con il decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto "Rilancio"), si trovano oggi pesantemente discriminati (in negativo) rispetto ai lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) presso l'INPS.

È per tale ragione che questo Consiglio nazionale intende in questa sede – così come già fatto in occasione dell'audizione relativa al Decreto "Rilancio" – derogare alla consuetudine di fornire, in occasioni importanti

---

come quella che ci vedono oggi qui riuniti, il proprio contributo tecnico con un documento di ampio respiro recante osservazioni e proposte sulla generalità delle misure in discussione, mettendo a disposizione le competenze specifiche che l'ordinamento riconosce alla professione del Commercialista in campo fiscale, aziendalistico, societario e giuslavoristico. Nell'odierna audizione, si ritiene invece doveroso dedicare la trattazione del presente documento alle misure di maggiore interesse per i professionisti iscritti agli Ordini professionali, anche in doverosa attuazione di quella importante funzione di rappresentanza della categoria che la legge riconosce allo scrivente Consiglio nazionale.

## **2. NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA**

La norma, al comma 1, chiarisce che la riduzione di fatturato è condizione soltanto per l'esonero o la riduzione del contributo addizionale non anche per l'accesso alle ulteriori nove settimane di integrazione salariale Covid-19.

Con il comma 2, sono rimossi i margini di incertezza dell'ambito applicativo della norma sul differimento dei termini temporali relativi alle procedure per gli interventi di integrazione salariale in oggetto.

Nello specifico, sono differiti sia i termini delle procedure in scadenza al 31 luglio 2020 sia quelli già scaduti a tale data, ovvero con scadenza nei mesi di calendario precedenti.

Inoltre, al fine di concedere ai datori di lavoro maggiore periodo utile per adempiere, viene disposto il differimento al 30 settembre 2020 dei termini (posti a pena di decadenza) scaduti entro il 31 luglio 2020 per la richiesta di accesso agli interventi di integrazione in esame o per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti.

### **EMENDAMENTO**

#### ***Articolo 1. (Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga)***

1. Al comma 4, le parole: "*Ai fini dell'accesso alle ulteriori nove settimane di cui al comma 2*" sono sostituite dalle seguenti: "*Ai fini dell'esonero o della riduzione del contributo addizionale*".

2. Al comma 9:

- a) dopo le parole: "*compresi quelli differiti in via amministrativa*", inserire le seguenti: "*scaduti o*";
- b) le parole: "*31 agosto 2020*" sono sostituite dalle seguenti: "*30 settembre 2020*".

---

### **3. ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE**

Con la lettera a) del comma 1, in un prospettiva di semplificazione, si introduce un diverso metodo di determinazione dell'esonero contributivo.

Viene infatti prevista una riduzione percentuale della contribuzione dovuta dai datori di lavoro parametrata alla percentuale di riduzione effettiva delle ore di lavoro sul totale delle ore lavorabili aziendali in relazione alle quali ci sia stata integrazione salariale.

La riduzione del monte ore di lavoro è calcolata in media percentuale nei mesi di maggio e giugno del 2020 e, successivamente, l'aliquota percentuale è applicata su base mensile alla contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro.

La durata dell'esonero è di quattro mesi nello specifico arco temporale dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020.

Con la lettera b) del comma 1 s'intende evitare che i datori di lavoro che richiedono integrazioni salariali ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, anche dopo il 15 agosto 2020, a seguito della remissione in termini ai sensi dei commi 9 e 10 dell'articolo 1 del decreto in esame, possano chiaramente poter accedere al presente esonero sempre che non superino il periodo massimo ammesso dalla normativa previgente.

La previsione di cui al comma 2, in relazione al beneficio dell'esonero contributivo, esclude l'applicazione delle condizioni generali di fruizione degli incentivi previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

#### **EMENDAMENTO**

#### ***Articolo 3. (Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)***

1. Al comma 1:

- a) nel primo periodo, le parole: *“è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già' fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.”*, sono sostituite dalle seguenti: *“è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo di quattro mesi, fruibili dal 1 settembre 2020 al 31 dicembre 2020, nel limite percentuale pari alla effettiva riduzione delle ore di lavoro con integrazione salariale calcolata in media nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, applicato su base mensile.”*;

- 
- b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: *“L’esonero di cui al presente articolo può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che richiedono periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, purché nei limiti previsti dallo stesso decreto-legge n.18 del 2020 e successive modificazioni.”*.

2. Al comma 5, è aggiunto infine il seguente periodo: *“Il beneficio dell’esonero contributivo non soggiace alle condizioni previste dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.”*.

#### **4. ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE TURISTICO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI**

La norma, in relazione al beneficio dell’esonero dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali, esclude l’applicazione delle condizioni generali di fruizione degli incentivi previste dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

##### **EMENDAMENTO**

***Articolo 7. (Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali)***

1. Al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: *“Il beneficio di cui al presente articolo non soggiace alle condizioni previste dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.”*.

#### **5. PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO**

La norma rimuove le incertezze circa l’esatta individuazione del periodo di sospensione del potere di licenziamento, in cui ai datori di lavoro è preclusa la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

La norma riferisce la suddetta sospensione al decorso dei periodi integralmente autorizzati, al di là dell’effettiva fruizione del trattamento di integrazione salariale. Evitare le incertezze sull’esatta individuazione del periodo di sospensione dei licenziamenti, oltre ad esigenze di semplificazione, si rende necessario in chiave di prevenzione del contenzioso del lavoro in materia di cessazione del rapporto di lavoro.

##### **EMENDAMENTO**

***Articolo 14. (Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo)***

1. Al comma 1, le parole: *“Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’articolo 1 ovvero dell’esonero”*, sono sostituite dalle seguenti: *“Ai datori di lavoro a cui non siano stati integralmente autorizzati e*

---

*per i quali non siano decorsi i trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero che non abbiano integralmente fruito dell'esonero".*

## **6. AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER L'OCCUPAZIONE IN AREE SVANTAGGIATE - DECONTRIBUZIONE SUD**

La norma, in relazione al beneficio dell'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud, esclude l'applicazione delle condizioni generali di fruizione degli incentivi previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

### **EMENDAMENTO**

#### ***Articolo 27. (Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud)***

1. Al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: *"Il beneficio di cui al presente articolo non soggiace alle condizioni previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150."*

## **7. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA DI CUI AI DECRETI LEGISLATIVI 30 GIUGNO 1994, N. 509 E 10 FEBBRAIO 1996, N. 103**

Una importante questione che si sottopone all'attenzione di questa On.le Commissione parlamentare è quella relativa alla platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020 (c.d. Decreto "Rilancio") dalla quale, come è noto, sono stati esclusi tutti i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 (c.d. professionisti "ordinistici").

Per i lavoratori autonomi iscritti all'AGO (artigiani e commercianti) il Decreto "Rilancio", oltre a confermare anche per aprile l'indennità di 600 euro riconosciuta per il mese di marzo, ha sostituito detta indennità con il contributo a fondo perduto di cui al citato articolo 25 che, in presenza di un calo del fatturato di oltre un terzo ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, ha consentito di beneficiare di un contributo minimo di 1.000 euro che, giustamente, si è potuto incrementare fino a raggiungere svariate migliaia di euro in presenza di cali di fatturato particolarmente rovinosi.

Per quanto concerne le modalità di determinazione del contributo, la norma ha individuato infatti tre classi di contribuenti in base ai ricavi/compensi conseguiti nel 2019, riconoscendo a ciascuna di esse un contributo di importo pari ad una percentuale del calo del fatturato registrato nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, con un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche (2.000 euro per gli enti non personificati) e



---

un massimo che per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019 può ipoteticamente arrivare fino a 80.000 euro. In particolare, le percentuali previste dalla legge sono state pari al:

- 20%, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta 2019;
- 15%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 10%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Per i liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza autonome di categoria, il meccanismo del contributo a fondo perduto è rimasto invece precluso e per essi, anche in presenza di cali altrettanto significativi del fatturato, l'importo di 1.000 euro che il Decreto "Rilancio" ha riconosciuto per il mese di maggio costituisce non già la soglia minima (come per i lavoratori autonomi iscritti all'AGO), bensì la soglia massima di aiuto cui possono aspirare. Senza dire del fatto che a molti professionisti "ordinistici", probabilmente, neppure verrà riconosciuta, in presenza dei relativi cali di fatturato, l'indennità (massima) di 1.000 euro, essendo esclusi da tale indennità tutti i professionisti con reddito complessivo 2018 superiore a 50.000 euro, limite reddituale che – si evidenzia – non è stato invece previsto ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui al citato articolo 25.

La domanda, che ci si deve porre, è molto semplice: perché un titolare di partita IVA che svolge attività economica di tipo artigianale o commerciale (e che ha avuto diritto, al pari di altri lavoratori autonomi, a 600 euro per i mesi di marzo e aprile) è stato ammesso, in presenza del calo significativo del fatturato previsto dalla legge, a un contributo a fondo perduto in misura minima di 1.000 euro e a salire in proporzione al calo di fatturato registrato nel periodo considerato; mentre un titolare di partita IVA che svolge attività economica di tipo professionale è stato mantenuto nell'alveo di un meccanismo che, anche in presenza dei medesimi cali, prevede 1.000 euro come massimo (non come minimo) e nemmeno per tutti?

La risposta a questa semplice domanda è ovviamente scontata: trattare in modo così differenziato le due partite IVA individuali dell'esempio, sol perché la prima è iscritta all'AGO e la seconda ad una cassa di previdenza autonoma di categoria, introduce un'evidente disparità di trattamento che, non trovando giustificazione in un criterio di ragionevolezza, finisce per essere discriminatoria e contraria al principio costituzionale di uguaglianza nonché all'ormai consolidato principio unionale di pari dignità dell'iniziativa economica e di equivalenza tra liberi professionisti e PMI, anche ai fini dell'accesso ai fondi europei e alle altre misure di sostegno a tali attività.

Se si pensa infatti che i professionisti "ordinistici" siano dei privilegiati che nei mesi dell'emergenza non hanno subito nei loro studi gli stessi danni che altri lavoratori autonomi hanno subito nei loro laboratori e nei loro negozi, non serve escluderli a priori: sarebbe stato il requisito del calo di fatturato a tagliarli fuori, al pari di quanto previsto per gli artigiani e commercianti ammessi al contributo.

---

Se invece quello stesso calo lo hanno subito anche i professionisti “ordinistici”, cosa rende l’attività economica da essi esercitata meno degna di quelle esercitate dagli altri lavoratori autonomi iscritti all’AGO? E cosa li rende, come persone e cittadini che si guadagnano da vivere con partita IVA, meno degni di altri che fanno altrettanto?

Le risposte le affidiamo, con fiducia, alla prudente valutazione di codesta on.le Commissione parlamentare che, siamo certi, non vorrà rendersi partecipe di una scelta che, per le ragioni esposte, risulta a forte rischio di incostituzionalità.

Occorre pertanto porre rimedio al trattamento discriminatorio che l’articolo 25 del Decreto “Rilancio” ha applicato nei confronti – si badi bene – di tutti i professionisti “ordinistici” (e non solo della categoria che questo Consiglio nazionale rappresenta), includendo tra i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, rimuovendo, di conseguenza, l’esclusione prevista dall’ultimo periodo del comma 2 del citato articolo 25.

La norma nell’estendere in tal senso l’ambito soggettivo di applicazione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto “Rilancio” dispone che i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti previsti dal citato articolo 25. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 10 giugno 2020. I termini di presentazione dell’istanza sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Al fine di evitare una duplicazione del beneficio, per i professionisti che fruiscono, per il mese di maggio 2020, dell’indennità di 1.000 euro a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza di cui all’articolo 13 del decreto-legge in esame, viene altresì previsto che la misura del contributo a fondo perduto spettante è diminuita dell’importo di 1.000 euro.

#### **EMENDAMENTO**

***Articolo 59-bis. (Contributo a fondo perduto per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103)***

1. Nell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’ultimo periodo, le parole: “*e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di*

---

*previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103” sono soppresse.*

2. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 10 giugno 2020. I termini di presentazione dell’istanza sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

3. Per i professionisti che beneficiano dell’indennità di cui all’articolo 13, la misura del contributo a fondo perduto spettante è diminuita dell’importo di 1.000 euro.

## **8. NEUTRALITÀ FISCALE DELLE OPERAZIONI DI RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO**

Si sottopone alla valutazione di questa on.le Commissione parlamentare, nella prospettiva del rilancio delle attività professionali colpite dalla grave emergenza in atto, l’ormai non più rinviabile necessità di garantire in via normativa alle operazioni straordinarie che interessano i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo lo stesso principio di neutralità fiscale previsto per le attività commerciali dagli articoli da 170 a 181 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

In particolare, l’esplicitazione normativa di tale principio intende evitare che operazioni di apporto o conferimento di studi individuali o associati in società tra professionisti ovvero di trasformazione, fusione o scissione eterogenea di società semplici svolgenti attività professionale in società tra professionisti sia considerato, sotto il profilo fiscale, di natura realizzativa, con conseguente emersione di materia imponibile in relazione ai beni, ai crediti, al valore della clientela o agli elementi immateriali comunque riferibili all’attività professionale.

L’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli da 170 a 181 del Testo unico delle imposte sui redditi anche a tali operazioni si giustifica alla luce della circostanza che esse si risolvono, in ultima istanza, nella sola variazione della veste giuridica con cui viene svolta, senza soluzione di continuità, la medesima attività professionale già esercitata prima dell’operazione stessa.

Sotto il profilo fiscale, tali operazioni, comportando tuttavia il passaggio da un’attività riconducibile alla categoria dei redditi di lavoro autonomo ad un’altra suscettibile di produrre redditi di impresa o viceversa, è opportuno che trovino espressa disciplina nei richiamati articoli da 170 a 181 del Testo unico delle imposte sui

---

redditi, al fine di riconoscere il carattere neutrale di tali operazioni e di garantire i necessari accorgimenti tecnici che regolino il predetto passaggio di categoria.

Si ritiene altresì necessario che l'intervento sia attuato con una norma di interpretazione autentica al fine di assicurare il medesimo trattamento fiscale anche alle operazioni straordinarie poste in essere fino al momento di approvazione della norma stessa, il che trova giustificazione, oltre che nella già accennata continuità di svolgimento della medesima attività sotto altra veste giuridica, senza alcun effetto realizzativo, anche nell'ancora attuale mancanza di una espressa disciplina fiscale in materia.

L'approvazione di tale norma garantirebbe, in ultima analisi, la necessaria parità di trattamento fiscale delle operazioni in oggetto rispetto alle analoghe operazioni straordinarie poste in essere nell'ambito delle attività commerciali, favorendo lo sviluppo di una forma societaria, la società tra professionisti, attualmente ancora poco utilizzata, proprio per le incertezze sulla normativa fiscale applicabile in tali occasioni.

Il medesimo principio di neutralità dovrebbe, ovviamente, essere espressamente riconosciuto, a maggior ragione, per le operazioni straordinarie tra soggetti che, anche dopo l'operazione straordinaria, mantengano le caratteristiche di forma riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro autonomo (si pensi, ad esempio, a due professionisti che svolgono l'attività in forma individuale che decidano di apportare i loro studi in un'associazione professionale o in una società semplice e alle operazioni inverse).

La norma potrebbe anche prevedere, infine, la facoltà per la società tra professionisti o l'associazione professionale avente causa dell'operazione straordinaria di affrancare fiscalmente i maggiori valori iscritti degli *asset* conferiti, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota ridotta rispetto alla misura di quella ordinaria, in analogia a quanto previsto dall'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi per conferimenti di azienda, fusioni e scissioni.

## **EMENDAMENTO**

### ***Articolo 75-bis. (Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo)***

Dopo l'articolo 75 è inserito il seguente: "Articolo 75-bis. (Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo)

1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo

---

indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo Testo Unico.

4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dall'approvazione del presente ..., sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo hanno valore di norma di interpretazione autentica.”.

## **9. REGIME OPZIONALE DI DETERMINAZIONE SECONDO IL CRITERIO DI CASSA DEL REDDITO DELLE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI**

La norma introduce per le società tra professionisti (STP) di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite nelle forme delle società di capitali e di società cooperativa la facoltà di esercitare l'opzione per la determinazione del reddito secondo il criterio di cassa di cui all'articolo 66 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, attualmente applicabile dalle sole imprese minori soggette al regime di contabilità semplificata.

L'esigenza di prevedere tale regime opzionale è da ascrivere alla circostanza che le STP svolgono attività di natura eminentemente professionale. Tali attività se esercitate in forma individuale ovvero nell'ambito di una associazione professionale o di una società semplice sono considerate produttive di reddito di lavoro autonomo, che, come è noto, è determinato, ai sensi dell'articolo 54 del Tuir, secondo il criterio di cassa.

Qualora la medesima attività professionale sia esercitata in forma collettiva tramite una società tra professionisti di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 183 del 2011, il reddito conseguito è riconducibile, invece, nella categoria dei redditi di impresa, che, come è altrettanto noto, deve essere determinato secondo il criterio di cassa previsto dall'articolo 66 del Tuir soltanto da parte delle c.d. imprese minori, ossia imprenditori individuali e società di persone commerciali (s.n.c. e s.a.s.) che abbiano conseguito ricavi non superiori a 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, ammessi quindi al regime di contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Le STP che assumono la forma di società di capitali e di società cooperativa, pur essendo costituite – ai sensi del comma 4, lettera a), del citato articolo 10 della legge n. 183 del 2011 – per l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci, devono invece obbligatoriamente determinare il loro reddito imponibile secondo il criterio di competenza, ai sensi degli articoli 83 e 109 del Tuir, essendo peraltro preclusa

---

alle stesse la possibilità di adottare il regime di contabilità semplificata, pur in presenza di un ammontare di ricavi non superiore ai limiti previsti dal citato articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Al fine quindi di non penalizzare ingiustificatamente le STP costituite in forma di società di capitali e di società cooperativa che, pur avendo realizzato un volume di ricavi non superiore ai limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata, non possono accedere al regime di determinazione del reddito secondo il criterio di cassa di cui all'articolo 66 del Tuir, in conseguenza della veste giuridica che le stesse hanno deciso di assumere, il presente emendamento introduce la facoltà di optare per la determinazione del reddito di impresa ai sensi del richiamato articolo 66 del Tuir per le suddette STP costituite in forma di società di capitali e di società cooperativa che abbiano conseguito un ammontare di ricavi non superiore ai limiti previsti dal citato articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

L'opzione, prevista dal nuovo comma 2 dell'articolo 81 del Tuir, è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto di cui all'articolo 66 del Tuir, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Qualora, durante il periodo dell'opzione, vengano superati i limiti di ricavi previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, l'opzione cessa di avere efficacia dall'inizio del periodo di imposta successivo.

Viene altresì prevista una clausola di salvaguardia al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione nel passaggio tra regime ordinario di determinazione del reddito per competenza e regime opzionale di determinazione del reddito per cassa e viceversa.

Ai sensi del nuovo comma 4 dell'articolo 81 del Tuir, nel caso di opzione, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale; viceversa i ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verificano i presupposti previsti da quest'ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario.

Il comma 2 dell'emendamento demanda infine ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, l'adozione delle disposizioni di attuazione del regime opzionale.

---

I successivi commi 3 e 4 si prefiggono infine di specificare, con una norma di interpretazione autentica, il regime previdenziale delle STP, stabilendo che alle attività professionali da loro prestate si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Viene altresì disposto che il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

#### **EMENDAMENTO**

#### **Articolo 75-ter. (Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti)**

Dopo l'articolo 75-bis è inserito il seguente: "Articolo 75-ter. (Regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle società tra professionisti)

1. All'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

*«2. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative che, nel periodo di imposta precedente, hanno conseguito un ammontare di ricavi indicati nell'articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore ai limiti previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, possono optare per la determinazione del reddito complessivo secondo le disposizioni dell'articolo 66 del medesimo testo unico.*

*3. L'opzione di cui al comma 2 è vincolante per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Qualora vengano superati i limiti di ricavi previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, l'opzione cessa di avere efficacia dall'inizio del periodo di imposta successivo.*

*4. Nel caso di opzione, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e le spese sostenute che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime ordinario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime opzionale; viceversa i ricavi e le spese che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi in cui si applica il regime opzionale, ancorché si verificano i presupposti previsti da quest'ultimo regime. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime opzionale a quello ordinario.».*

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

---

3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno natura di norma di interpretazione autentica.”.

## **10. RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI**

La norma, in conseguenza della grave crisi economica e di liquidità causata dalla pandemia da COVID-19 che ha impedito a molti contribuenti di adempiere tempestivamente ai propri obblighi tributari, dispone la rimessione in termini per i versamenti da autoliquidazione scaduti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 20 agosto 2020 relativi:

- a) alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, da operare in qualità di sostituti d'imposta;
- b) all'imposta sul valore aggiunto;
- c) ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Tali versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data. Non è comunque consentito richiedere il rimborso di quanto già versato.

Per i medesimi motivi, il comma 2 della norma in oggetto dispone la rimessione in termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020.

Detti versamenti, già oggetto di differimento al 20 luglio 2020 – ovvero al 20 agosto 2020 con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo – per effetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 162, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data, maggiorando, in ogni caso, le somme da versare dell'uno per cento a titolo di interesse corrispettivo. Anche in tal caso, non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

La rimessione in termini vale per i soggetti indicati nel citato articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, vale a dire per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati



---

approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, oltre che per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020.

## **EMENDAMENTO**

### ***Articolo 97-bis. (Rimessione in termini per i versamenti)***

Dopo l'articolo 97 è inserito il seguente: "Articolo 97-bis. (Rimessione in termini per i versamenti)

1. I versamenti da autoliquidazione scaduti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 20 agosto 2020 relativi:

- a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, da operare in qualità di sostituti d'imposta,
- b) all'imposta sul valore aggiunto,
- c) ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria,

possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 162, per i quali è stato disposto il differimento per l'anno 2020 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali, i versamenti indicati nel citato articolo 1 possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data, maggiorando, in ogni caso, le somme da versare dell'uno per cento a titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

## **11. RIPRISTINO COMPENSAZIONE CREDITI IRPEF, IRES E IRAP, ANCHE PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DICHIARAZIONE**

Una misura da ritenersi prioritaria, nell'attuale periodo emergenziale, è rappresentata dallo "sblocco" delle compensazioni dei crediti relativi alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, quanto

---

meno per quelli maturati nel 2019, eliminando il vincolo, introdotto soltanto da quest'anno, della previa presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

Si pone nella dovuta evidenza, il fatto che la richiesta si riferisce, per la maggior parte, a crediti IRPEF derivanti dalle ritenute d'acconto già subite dai contribuenti nel 2019 e che, risultando eccedenti rispetto all'imposta dovuta per tale annualità, sarebbe giusto consentire al contribuente di compensare con eventuali suoi debiti d'imposta, a prescindere dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2019, in analogia a quanto previsto fino all'anno scorso.

Pertanto, al fine di superare le difficoltà determinate dalla pandemia da COVID-19 e di assicurare maggiore liquidità ai contribuenti, la norma, in deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede che la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

Viene in tal modo sterilizzato, in relazione ai crediti relativi alle predette imposte maturati nel 2019, il vincolo della previa presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, introdotto dal corrente anno, ai fini del loro utilizzo in compensazione.

## **EMENDAMENTO**

### ***Articolo 98-bis. (Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)***

1. Dopo l'articolo 98 è inserito il seguente: "Articolo 98-bis. (Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)

1. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge."

## **12. RIDUZIONE DELLA MISURA DELLA RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO DELL'IRPEF**

La grave crisi economica e di liquidità che sta colpendo la quasi totalità dei contribuenti italiani in conseguenza dell'emergenza epidemiologica in corso dovrebbe imporre un ripensamento in merito alla congruità dell'attuale misura della ritenuta a titolo di acconto che i lavoratori autonomi subiscono all'atto della percezione dei compensi corrisposti da un sostituto d'imposta.

---

L'attuale misura della ritenuta, pari al venti per cento, penalizza fortemente tale categoria di lavoratori, se paragonato a quanto previsto per i titolari di reddito di impresa, i quali, di regola, non subiscono alcuna ritenuta di acconto all'atto dell'incasso dei propri componenti positivi di reddito.

Peraltro le originarie finalità di contrasto all'evasione che ispiravano l'esigenza di effettuazione delle ritenute d'acconto nei confronti dei lavoratori autonomi che, consentendo di intercettare – tramite la dichiarazione annuale del sostituto d'imposta – i compensi incassati da tali soggetti, consentiva il controllo da parte dell'Agenzia delle entrate della regolare dichiarazione di quei medesimi compensi da parte del percettore, potrebbero attualmente essere molto più efficacemente realizzate attraverso opportuni adeguamenti nelle modalità di utilizzo dei dati che confluiscono nell'Anagrafe tributaria per effetto dell'obbligo di emissione della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio messo a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene pertanto ormai maturo il tempo per un intervento di riduzione dal venti al dieci per cento della misura della ritenuta di acconto sui redditi di lavoro autonomo e assimilati di cui al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Al fine di tener conto dei maggiori costi sostenuti dai lavoratori autonomi che si avvalgono di dipendenti nello svolgimento della loro attività, si propone, in analogia a quanto, già da tempo, previsto per le ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari dal secondo comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che la misura della ritenuta di acconto sia ridotta ulteriormente al cinque per cento se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.

## **EMENDAMENTO**

### ***Articolo 99-bis. (Riduzione della misura della ritenuta sui redditi di lavoro autonomo)***

Dopo l'articolo 99 è inserito il seguente: "Articolo 99-bis. (Riduzione della misura della ritenuta sui redditi di lavoro autonomo)

1. Le ritenute previste dal primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotte al dieci per cento.
2. Le ritenute di cui al comma 1 sono ridotte alla metà se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi."